



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

# Ciao Presidente

di Tommaso Servetto

**C**i ha recentemente lasciato l'Avvocato Antonio Rosso-mando che in vita è stato l'essenza del concetto di 'essere avvocato'.

Ha speso la Sua vita, oltre all'assistenza delle parti in numerosi e importanti processi, a sviluppare e sviscerare il ruolo essenziale dell'avvocato nel processo come in ambito sociale: "L'avvocato deve essere soggetto politico" lo abbiamo sentito spesso ripetere nei congressi e riunioni in cui si dibatteva il ruolo dell'avvocato nel processo.

Era avvocato nell'anima ed ha speso la vita per il riconoscimento del ruolo fondamentale ed indispensabile dell'avvocato nell'ambito di un giusto processo che sta alla base di ogni ordinamento veramente democratico.

Ha insegnato a generazioni di avvocati che cosa vuole dire indossare la toga con amore e dignità. La toga non era, e non è,



solo un indumento ma rappresenta il simbolo della giustizia. È a Lui che dobbiamo il messaggio che è riquadrato e appeso in ogni aula del Tribunale dove si ricorda che esiste un diritto di toga ma anche un dovere di toga. Lo introdusse nel corso della Sua presidenza dell'Ordine torinese per ricordare a tutti gli avvocati

che in aula si deve indossare la toga, simbolo della giustizia che si sta celebrando.

Personalmente ho avuto la fortuna di essergli stato vicino in diversi momenti istituzionali. Ero un giovane componente del direttivo della Camera Penale insieme a Lui, sono stato consigliere dell'ordine torinese insieme a Lui e sotto la Sua presidenza e da Lui ho imparato molto per la difesa dei valori dell'avvocatura e di ciò ne vado orgoglioso.

Ricordo le discussioni quando si affrontavano argomenti su cui non eravamo allineati sempre pronto a spiegare il Suo punto di vista che difendeva senza cedere. Ricordo, e da allora porto nel cuore, le parole che mi disse per convincermi a candidarmi ancora, a fine mandato, per le elezioni dell'Ordine. Non riuscì a convincermi ma ad inorgogliarmi sì.

<b>ANNO XIV</b>	
<b>N. 2 - GIUGNO 2024</b>	
<b>■ Penale</b>	
■ Resp. pen. del commercialista	<b>Pag. 2</b>
■ Violenze domestiche	<b>Pag. 2</b>
■ Arresti domiciliari all'estero	<b>Pag. 3</b>
■ Massime	<b>Pag. 2-3</b>
<b>■ Civile</b>	
■ Crediti erariali	<b>Pag. 4</b>
■ Massime	<b>Pag. 4</b>

Antonio Rossomando va anche ricordato per l'attenzione e la disponibilità che offriva verso i più giovani colleghi.

Lo ricordo quando, fiero di essere il nostro Presidente, venne ad assistere alla finale del torneo di calcio che vedeva coinvolte tutte le rappresentanze degli organi che operano in ogni ambito del Palazzo di giustizia e, fiero della vittoria degli

avvocati, partecipò alla festa della squadra raccontandoci aneddoti del Suo passato da calciatore.

Queste e tante altre cose rappresentano Antonio Rossomando: una stella luminosa nel panorama della giustizia perché, come insegnava il mio nonno, "El bon esempi a l'e' un lum ch'a fa cclair" (Il buon esempio è un lume che rischiara).

Ciao Presidente...

## L'archiviazione per prescrizione non deve esprimere giudizi sulla responsabilità

Corte Costituzionale, Sent. 11.03.2024 n. 41

di Flavio Campagna

**C**on la sentenza n.41 dell'11 marzo 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».

L'iniziativa del Tribunale di Lecce è originata da un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprimeva apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, violando così "in maniera eclatante" principi fondamentali quali il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza.

Nel caso in questione, una persona già sottoposta a indagini era casualmente venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione già pronunciato nei suoi confronti, in cui si affermava, tra l'altro, che le accuse rivolte contro di lei erano suffragate da molteplici elementi di riscontro, puntualmente elencati. La persona interessata aveva, quindi, proposto reclamo contro il provvedimento, manifestando al tempo stesso la propria volontà di rinunciare alla prescrizione.

Secondo il Giudice remittente, si doveva introdurre un generalizzato obbligo, a carico del pubblico ministero, di avvisare preventivamente la persona sottoposta alle indagini dell'eventuale richiesta di archiviazione per prescrizione del reato nei suoi confronti, in modo da consentirle di rinunciare alla prescrizione e ottenere una pronuncia che riconoscesse la sua innocenza.

La decisione della Corte, ancorché non accolga la questione, fa proprie le preoccupazioni del Tribunale di Lecce, arrivando a definire il caso specifico all'esame del Tribunale "emblematico di una specifica patologia" rappresentata da un provvedimento di archiviazione per prescrizione che presenti la persona sottoposta alle indagini come colpevole, senza averle dato alcuna possibilità di

difendersi dalle accuse: la patologia non è nella norma censurata, ma nella decisione assunta (la Corte precisa che un provvedimento del genere potrebbe dare luogo a profili di responsabilità civile e disciplinare del magistrato).

Insomma, per la Corte, un provvedimento di archiviazione che esprima giudizi sulla colpevolezza dell'imputato è indebito, "a fronte della considerazione che, una volta riscontrato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notizia criminis vengono meno". Deve, quindi, essere sempre assicurata all'interessato la possibilità di un ricorso effettivo contro questi provvedimenti, che indebitamente inseriscono in un'archiviazione il contenuto tipico di una sentenza di condanna, senza che l'indagato abbia avuto alcuna concreta possibilità di esercitare il proprio diritto al contraddittorio rispetto agli elementi raccolti a suo carico dal pubblico ministero.

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha voluto nuovamente sottolineare il valore costituzionale del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio e del principio di presunzione di non colpevolezza di chi è sottoposto ad indagini, diritti non così raramente sacrificati quando non dimenticati.

# Visto leggero: il commercialista che non controlla concorre nei reati

Cass. Pen., Sez. III, sent. 11.4.2024 n. 14954

di **Roberta Angela Maccia**

**I**l visto di conformità della dichiarazione IVA (cosiddetto "visto leggero"), introdotto dal DLgs n. 241/1997, permette ad alcuni soggetti, tra cui i commercialisti, di controllare la corretta applicazione delle norme tributarie per contrastare i fenomeni patologici collegati alle compensazioni di crediti inesistenti e alle indebite cessioni di credito d'imposta non spettanti. In tale modo una parte delle verifiche è affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.

In particolare, l'art. 2 D.M. Finanze 31.5.1999 n. 164 precisa che il rilascio del visto leggero "implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto". Ne discende

che risulta doverosa, da parte del commercialista, la verifica in ordine ai documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione, non potendo tale verifica risolversi al semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione.

Invero la condotta di rilascio, da parte di un professionista abilitato, del suddetto visto in difetto dei presupposti necessari, configura contributo rilevante a titolo di concorso di persone nel reato, a norma dell'art. 110 c.p., con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 (poiché offre un contributo quanto meno agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso, anche perché di norma l'apposizione del visto precede la presentazione della dichiarazione) ed al reato di indebita compensazione ex art. 10 bis

D.Lgs. 74/2000 (in quanto presupposto formale necessario, almeno in via alternativa ad altri, per effettuare la compensazione dei crediti IVA, a norma dell'art. 10 comma 7 D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009).

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il concorso del commercialista nei reati suddetti, per non avere effettuato alcun approfondimento dopo il rilievo di incongruità del codice ATECO della società rispetto alle operazioni indicate nelle fatture, e per avere omissso accertamenti formali di immediata fattibilità, come quelli sulla operatività delle società emittenti le fatture al momento del rilascio delle stesse, o sulle modalità di pagamento (nonostante gli importi fossero cospicui e, per legge, dovessero essere necessariamente tracciabili), o sui documenti di trasporto della merce.

## Sentenza

di **Roberto Giordano**

### NELLE VIOLENZE DOMESTICHE BASTA UN VIDEO PER PROCEDERE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO

Cass. pen., Sez. VI, sent. 19/04/2024 n. 16668

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione applica per la prima volta la misura precautelare di cui all'art. 382-bis c.p.p. Tale misura consente alla Polizia Giudiziaria di procedere - in presenza di documentazione fotografica o video che attesti la commissione di uno dei reati previsti dal Codice Rosso - all'arresto in flagranza anche in differita purché in un termine non superiore al tempo necessario all'identificazione del presunto autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

La Corte ha anzitutto ricordato che in relazione all'arresto a flagranza differita, diverse, rispetto all'arresto in flagranza, sono le modalità in cui la polizia giudiziaria viene in contatto con il fatto reato: nel primo caso sulla base della diretta osservazione, nel secondo caso attraverso l'osservazione della documentazione videografica o informatica dimostrativa del fatto, valutata, anche avvalendosi di altre fonti di prova.

Il Supremo Collegio ha quindi rilevato che in sede di convalida dell'arresto in flagranza differita, il giudice, verificata l'osservanza del termine sopra illustrato, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo un parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge la ipotizzabilità del reato di maltrattamenti.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ricordato che, dal momento che tale reato richiede l'abitudine delle condotte, il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, deve risultare non isolato ma, anzi, quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi.

## Massime di **Giorgio Lanfranco**

### L'INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO GPS NELL'AUTOMOBILE DELL'EX FIDANZATA NON INTEGRA IL REATO DI INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

Cass. Pen., sez. V, sent. 26.10.2023 n. 3446

La vicenda riguarda l'installazione di un dispositivo GPS munito di microfono nell'automobile dell'ex moglie da parte dell'imputato, il quale in questo modo si sarebbe indebitamente procurato notizie attinenti a di lei vita.

Condannato in primo grado, l'imputato veniva in seguito assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d'Appello.

La Corte di cassazione, in questa occasione, rigetta il ricorso proposto dalla difesa della Persona Offesa, sulla base di quanto stabilito dalla lettera dell'art. 615-bis c.p., il quale effettua espresso rimando, quanto ai luoghi presso i quali può configurarsi il reato in esame, a quelli previsti dall'art. 614 c.p.: il reato di interferenze illecite nella vita privata, può infatti configurarsi solamente nel caso in cui le condotte vengano messe in atto nei luoghi che la legge elenca come luoghi di domicilio od equiparabili, e dunque l'abitazione, altri luoghi di privata dimora o le appartenenze degli stessi (rimesse, cantine, balconi, ecc...).

Elemento decisivo per la decisione è stata la circostanza che, come già stabilito in diversa pronuncia (nella specie, Cass. Pen., sez. V, sent. N. 28251 del 6 marzo 2009), l'autovettura non possa essere considerata alla stregua di un luogo di privata dimora, se non sia sin dall'origine così strutturata ed in concreto utilizzata (o se sia in tale maniera utilizzata pur in difformità alla sua funzione naturale), dal momento che essa è adibita al trasporto di persone ed oggetti e non ad abitazione.

### LA PRESENZA DI LAVORATORI È REQUISITO IMPRESCINDIBILE PER LA CONFIGURABILITÀ DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO

Cass. Pen., sez. III, sent. 16.11.2023 n. 46188

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla vicenda della titolare di un bar, la quale aveva installato un monitor e cinque telecamere nella sua attività, in mancanza della necessaria autorizzazione.

A fronte del ricorso presentato dalla difesa dell'imputata, che deduceva la mancanza di indicazione, da parte del Tribunale, della presenza di lavoratori alle dipendenze della ricorrente e l'inidoneità dell'impianto ad effettuare registrazioni, la Corte pronuncia sentenza di annullamento, enunciando anche il seguente principio di diritto:

Perché venga violata la normativa in tema di divieto di videosorveglianza sul luogo di lavoro ai fini di controllo dei dipendenti, due sono gli elementi imprescindibili: in primo luogo, l'effettiva presenza di lavoratori sul posto, nei confronti dei quali l'impianto sarebbe destinato ad operare una forma di controllo a distanza, ed il fatto che l'installazione dell'impianto stesso non sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale o che questo sia stato tenuto segreto ai lavoratori al fine di accertare gravi violazioni da parte di questi (sempre che, in questi casi, l'utilizzo dell'impianto non implichi un controllo troppo pregnante dell'attività lavorativa).



Notiziario bimestrale di informazione  
giuridica locale registrato presso  
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line  
sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

Redazione: Studio Legale Servetto  
Peyra Pavarini e Associati  
Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
e-mail: [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio -  
Chiara Cogno - Sharon Conte - Roberto Giordano  
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini  
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni  
Piermario Morra - Massimo Mussato  
Nilo Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

# Arresti domiciliari all'estero e 'pena naturale'

Trib. del Riesame di Torino, Ord. 8/05/2024

di **Alessio Pergola**

Con la recente ordinanza in commento, il Tribunale di Torino, Sezione del Riesame, si è pronunciato positivamente in merito alla possibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari all'indagato che abbia residenza in altro Stato dell'Unione Europea.

Il ragionamento sotteso alla decisione del Collegio prende le mosse dalla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'UE del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" e dall'interpretazione del d.lgs. n. 36/2016, di trasposizione della predetta decisione quadro nel diritto interno: in particolare, osserva il Collegio, occorre valutare se fra le "misure alternative" possa rientrare anche quella degli arresti domiciliari.

Sul tema si è registrato un contrasto in giurisprudenza, non ancora risolto dalle Sezioni Unite.

Il Collegio torinese ha ritenuto di aderire all'interpretazione, estensiva e maggioritaria, secondo cui la disciplina sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare sia applicabile anche agli arresti domiciliari. In buona sostanza, la misura cautelare degli arresti domiciliari può

trovare esecuzione nello Stato membro UE ove l'indagato abbia la residenza in quanto la predetta misura impone l'obbligo di rimanere in un luogo determinato (sul punto, Cass. Pen. n. 37739/2021 e 8864/2022).

Al netto delle argomentazioni tecnico-giuridiche, è il principio di uguaglianza e di non discriminazione ad imporre tale soluzione: infatti, a fronte di un giudizio cautelare che porta a ritenere adeguata e proporzionata una misura cautelare alternativa al carcere, non sarebbe equo né coerente con i principi di uno 'spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne' applicare un trattamento cautelare peggiore per un dato - quello dell'assenza di residenza nello Stato UE ove si svolge il processo - del tutto incolpevole.

Inoltre, osserva il Collegio, tale soluzione risulta maggiormente coerente con i principi di libertà e di presunzione di innocenza che costituiscono il presupposto culturale dell'Unione Europea: non bisogna dimenticare, infatti, che le decisioni cautelari sono prese "allo stato degli atti" e, dunque, hanno una base cognitiva parziale ed un "contraddittorio differito e comunque imperfetto" rispetto alla fase del giudizio vero e proprio.

Per l'effetto, nel caso di specie, si è ritenuto congruo

applicare all'indagato - un turista tedesco in viaggio di nozze in Italia - la misura cautelare domiciliare presso la sua abitazione di residenza in Germania.

Da ultimo, si ritiene di sottolineare come, nella valutazione globale del fatto, il Collegio abbia fatto riferimento ed abbia valorizzato il concetto di "pena naturale": il caso sotteso alla presente, infatti, decisione ha ad oggetto una triste vicenda che ha coinvolto un cittadino tedesco, incensurato, che si trovava nelle Langhe per festeggiare il suo recente matrimonio. Costui si era posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza e, in conseguenza all'alterazione alcolica, era stato protagonista di un incidente stradale autonomo che aveva cagionato la morte, tra gli altri, di sua moglie.

Secondo il Collegio, nella valutazione del fatto, che comunemente doveva considerarsi "gravissimo" non poteva non darsi atto che l'indagato stava subendo una importante "pena naturale", dovendosi intendere con tale espressione il male - di carattere fisico, morale o economico - che l'agente subisce per effetto della sua stessa condotta illecita, male che, dunque, egli si autoinfligge in ragione della sua azione e che si aggiunge alla pretesa sanzionatoria dell'ordinamento.

## Sentenze

di **Simone Malfatto**

### ATTO DI APPELLO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

**Cass. Pen., Sez. II, sentenze 2.2.2024 n. 4800 e 22.2.2024 n. 8014**

Le pronunce in oggetto hanno posto l'attenzione sulle novità introdotte dalla riforma Cartabia con riferimento alla norma che disciplina le forme dell'atto di impugnazione ovvero l'art. 581 c.p.p.

In particolare, la riforma ha coniato due particolari cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione (commi 1 ter e 1 quater) che per molto tempo hanno destato dubbi sulle modalità applicative e sulla loro applicazione.

Quanto sopra, anche e soprattutto in ragione del fatto che le suddette disposizioni hanno ad oggetto situazioni processuali differenti ed in relazione alle quali, nel caso concreto, trova applicazione una causa di inammissibilità piuttosto che l'altra. Ed è proprio sotto quest'ultimo profilo che le sentenze della Suprema Corte di cassazione si sono soffermate nel tentativo di precisare una volta per tutte il discrimine fra le due norme.

Pertanto, è stato ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza formatasi negli ultimi mesi, che la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesti ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere allegata all'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p., dopo la pronuncia della sentenza impugnata soltanto nel caso in cui nel precedente grado di giudizio si sia proceduto nei confronti dell'imputato in assenza. In altri termini, la inammissibilità contemplata da tale ultima norma può essere dichiarata solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui si sia proceduto in assenza nel precedente grado di giudizio e non, invece, nei casi in cui l'imputato sia stato presente nel grado di giudizio che ha condotto alla sentenza impugnata, ovvero, in quei casi richiamati dall'art. 581, comma 1 ter, c.p.p., per i quali, peraltro, non è nemmeno necessario lo specifico mandato ad impugnare.

Non solo, ma la Suprema Corte ha voluto rimarcare per la prima volta che la disposizione di cui all'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. (a differenza di quella di cui al comma 1 ter) determina, laddove non rispettata, un vero e proprio difetto di legittimazione che consente di applicare la disciplina della dichiarazione di inammissibilità "de plano" dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p., dal momento che la radicalità del vizio impedisce ex se la instaurazione di un corretto contraddittorio.

## Massime di **Roberta Di Meo**

### ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE SEMPRE POSSIBILI FINO ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO

**Co. Cost., sent. 21.2.2024 n. 45**

Con la sentenza n. 45 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che le condotte riparatorie debbano essere realizzate "prima dell'udienza di comparizione" anziché "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento". La questione era stata sollevata dal Giudice di Pace di Forlì, il quale aveva rilevato che il termine previsto per l'adempimento delle condotte riparatorie fosse irragionevole e creasse una disparità di trattamento rispetto ai soggetti imputati per i reati di competenza del Tribunale, per i quali la riparazione del danno è consentita fino all'apertura del dibattimento, come stabilito dall'art. 162-ter del codice penale.

La Corte ha accolto la censura, evidenziando la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza. In particolare, ha sottolineato l'incoerenza del termine finale previsto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, con il ruolo conciliatore del giudice di pace, il quale, nell'am-

bito di reati di minore gravità, deve poter facilitare un accordo tra imputato e persona offesa durante l'udienza di comparizione.

### IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE PUÒ ESSERE TESTIMONE

**Cass. Pen., Sez. V, sent. 13.12.2023 n. 49658**

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, conformemente a quanto previsto dall'art. 501, comma 1, c.p.p., il principio secondo cui le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte possiedono il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale.

Ebbene, la Corte ha sottolineato che il consulente tecnico di parte, non essendo annoverato tra i soggetti indicati ex art. 197 c.p.p., può essere chiamato a deporre in qualità di testimone in relazione ai fatti direttamente osservati e sull'attività concretamente svolta. Questo significa che le dichiarazioni fornite dal consulente possono essere direttamente utilizzate dal giudice come elementi di prova e di giudizio, senza necessità di disporre una apposita perizia.

# Non possono essere compensati i crediti erariali antecedenti il concordato preventivo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte Sentenza n. 213/2024 in data 16/4/2024

di Laura Peyra

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza indicata, pronunciata a seguito di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino, avverso la sentenza n. 647/21 della Commissione Tributaria Provinciale, rigetta l'appello rilevando come dall'esame critico della sentenza impugnata non emerga alcuno dei gravi errori concettuali sollevati da parte appellante.

L'ineccepibile sentenza in esame richiama testualmente il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13467 in data 2/7/2020 secondo cui in materia di concordato preventivo, se l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedono il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formati in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il prin-

cipio richiamato dagli artt. 56, 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali.

La fattispecie oggetto del procedimento verte in materia di credito IVA relativa all'anno di imposta 2009.

In particolare l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Torino I° emetteva, nel 2014, provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69, comma 6 R.D. n. 2440/1923, con cui sospendeva per euro 150.537,64, il rimborso IVA pari a euro 450.000,00, chiesto dalla Società X, relativo a credito IVA del 2009, in quanto vi erano n. 2 carichi pendenti, uno, per l'importo di euro 105.863,04, iscritto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Genova e, l'altro, per l'importo di euro 44.674,601, iscritto dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Torino I°.

Nel 2010 la S.r.l. X, domandava di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale di Torino, Sez. Fall., ammetteva alla procedura la Società richiedente; e con decreto 3/5/2011 omologava il concordato e dava corso alla fase liquidatoria. In

data 25/10/2013, il Commissario Giudiziale, previamente autorizzato, cedeva a Interfinance S.p.A. ed a Intesa San Paolo S.p.A. il credito IVA già della Società X per l'importo di euro 429.163,59; la procedura concorsuale in argomento si concludeva e in data 14/01/2015 la Società X veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

Nelle more del concordato preventivo l'Ente Riscossivo (l'allora, Equitalia Nomos S.p.A.), per conto degli Uffici Finanziari di Genova e di Torino, emetteva ruoli di imposte per debiti della ex Soc. X, impugnati dalle citate Società cessionarie del credito IVA della ex Soc. X.

Detti contenziosi in materia tributaria si concludevano a favore delle cessionarie con sentenze nn. 1298/2016 della C.T.P. di Torino e 1426/2018 della C.T.R. del Piemonte, riassumibili con pronunce di inefficacia delle pretese creditriche erariali antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.

Pur in presenza di tali pronunce giurisdizionali, sia l'Ufficio Finanziario di Genova sia quello di Torino emettevano provve-

## Massime di Chiara Cogno

### NON COMMITTE ESTORSIONE L'AVVOCATO CHE SI RIVOLGE AL GIUDICE PER OTTENERE IL PAGAMENTO

Cass. Pen., Sez. II, sent. 10.11.2023 n. 50652

In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza che un legale per ottenere il pagamento di somme relative a prestazioni professionali svolte nell'interesse di un cliente faccia ricorso al giudice civile senza limitarsi a paventare l'attivazione di azioni giudiziarie, esclude la sussistenza del delitto di estorsione sia nella forma consumata che in quella tentata, non potendosi il tentativo identificare nella attività funzionale ad ottenere piena soddisfazione del credito già riconosciuto attraverso le procedure esecutive. La vicenda esaminata nella sentenza n. 50652/2023 è relativa ad un avvocato che, dopo aver ottenuto l'emissione di cinque decreti ingiuntivi per le somme dovute, aveva iniziato le azioni esecutive, richiedendo i pignoramenti.

Né è stato considerato decisivo neppure il precedente pagamento di alcuni acconti da parte dell'assistito - non dichiarati nei ricorsi per decreto ingiuntivo - trattandosi di un fatto "che ha una indiscussa rilevanza civilistica, non sufficiente a consentire l'inquadramento della azione giudiziaria come diretta ad ottenere un ulteriore profitto".

Si è al cospetto - conclude la Corte - di una controversia civilistica inerente la quantificazione degli importi dovuti per la prestazione d'opera professionale.

dimenti cautelari di sospensione degli importi creditori in materia di IVA, chiesti dalla cessata Soc. X, allorché era "in bonis".

Contro detti provvedimenti, le Società cessionarie del credito IVA della cessata Soc. X. proponevano ricorso giurisdizionale, accolto dalla C.T.P. di Torino con la sentenza n. 647/21 oggetto del presente gravame.

Contro detti provvedimenti, le Società cessionarie del credito IVA della cessata Soc. X. proponevano ricorso giurisdizionale, accolto dalla C.T.P. di Torino con la sentenza n. 647/21 oggetto del presente gravame.

## Limiti al diritto di mantenimento del figlio adulto

Cass. Civ., Sez. I, sentenze 20.9.2023 n. 26875 e 23.1.2024 n. 2259

di Cristina Zaccaria

Le pronunce indicate apportano significativi chiarimenti sul tema dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Con la sentenza 26875/2023 la Suprema Corte decide la domanda di assegno di mantenimento formulata da una ragazza che evidenziava di avere avuto un percorso di studi incostante, con cambi di facoltà universitarie, e di essere poi giunta a sostenere venti esami ma non l'ultimo con conseguente impossibilità di discutere la tesi per conseguire il diploma universitario, a causa della malattia psichiatrica della madre che aveva comportato la necessità di accudirla.

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha richiamato il "principio di autoresponsabilità del figlio verso se stesso" specificando non solo che è il richiedente a dover dimostrare di avere bisogno di aiuto ma che, in ogni caso, non è dirimente la malattia del genitore sebbene bisognoso di accudimento.

La situazione esaminata, secondo i Supremi Giudici, può tutt'al più giustificare un ritardo nel raggiungere l'indipendenza economica ma non deve condurre ad annullare i "doveri del figlio verso se stesso",

anche in ragione della sua vita futura.

Segnatamente la Suprema Corte ha chiarito che: *"I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione di figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura".*

Con la recente ordinanza n. 2259/2024 i Giudici di legittimità esaminano la domanda di contributo al mantenimento formulata da una giovane trentenne, laureata in giurisprudenza, che frequen-

tava il corso di preparazione per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Anche in questo caso i Supremi Giudici hanno respinto la domanda e hanno precisato che l'età del figlio richiedente è fondamentale per escludere che l'obbligo assistenziale al mantenimento sia protratto senza limiti di tempo.

La Corte ha infatti operato un distinguo a seconda dell'età anagrafica evidenziando che il figlio maggiorenne deve provare di avere: *"curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento".*

Il "figlio adulto" viceversa, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, dovrà fornire la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022).